

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5677 del 23/10/2017
Oggetto	Procedimento MO07A0118 (ex 6300/S). Rilascio di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Novi di Modena, ad uso industriale, mediante due pozzi (uno in sostituzione) . Ditta COMAL srl
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5888 del 23/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

OGGETTO: Procedimento M007A0118 (ex 6300/S). Ditta **COMAL srl** con sede a Carpi (MO).

Concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale (produzione insaccati suini) e igienico ed assimilati (impianto antincendio e servizi igienici). Rilascio di concessione con cambio di titolarità e variante sostanziale, consistente nell'autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione per la sostituzione del pozzo 1, presso lo stabilimento produttivo di Novi di Modena in via Torino n. 10.

REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 articoli 19, 27, 31 e 38.

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PRESO ATTO:

- della domanda di concessione preferenziale presentata dalla ditta PANNELLI MARAMOTTI srl e acquisita dal Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po - sede di Modena, in data 29/01/2008 prot n. PG/2008/29255, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, presso lo stabilimento di Novi di Modena, in via Torino n. 10, mediante due pozzi esistenti;
- della domanda di subentro alla concessione presentata dalla ditta COMAL srl con sede legale a Carpi (MO) in via Nova n. 41, registrata al prot. PG/2016/274829 del 18/04/2016 del Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po - sede di Modena, con la quale è stata chiesta una variante sostanziale consistente nella sostituzione del pozzo 1, presso l'impianto produttivo di Novi di Modena, in via Torino n. 10;

DATO ATTO che il prelievo richiesto in concessione ad uso industriale è soggetto alla procedura di cui agli artt. 31 e 38 (rilascio di concessione preferenziale con variante sostanziale e cambio di titolarità) del citato Regolamento regionale n. 41/2001;

VERIFICATA la documentazione agli atti e rilevato che:

- le domande presentate dalla ditta COMAL srl sono corredate della documentazione prevista dal Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica ed idrogeologica con relativi allegati, a firma dei dott. geol. Pier Luigi Dallari e Giuseppe Cardaci;
- il nuovo pozzo 1 in progetto avrà le seguenti caratteristiche:
 - tubolare di rivestimento in PVC;
 - diametro esterno Ø=mm 125;
 - profondità massima 80 metri da p.c.;
 - **monofalda**;
 - portata nominale massima 10,0 l/s;
 - elettropompa sommersa di 10,0 Kw;
 - avampo;
 - contatore volumetrico;

VISTA la documentazione tecnica presente in fascicolo (relazione tecnica ed idrogeologica del dott. Giuseppe Cardaci) e le caratteristiche dell'utenza idrica industriale e dei due pozzi già esistenti;

CONSTATATO che la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di subentro con cambio di titolarità e variante sostanziale dell'originaria concessione preferenziale;

ACCERTATO che le caratteristiche della derivazione sono le seguenti:

- Uso industriale (impianti tecnologici per la produzione di insaccati suini - torri evaporative, tunnel di lavaggio etc.) e igienico ed assimilati (impianto antincendio e servizi igienici);
- Portata massima di emungimento dal pozzo = 10,0 l/s;
- Volume massimo richiesto = m³/anno 170.000;
- il nuovo pozzo in progetto andrà a sostituire l'attuale pozzo 1 che verrà regolarmente cementato ed inertizzato, secondo le disposizioni dell'art. 35 del citato Regolamento regionale n. 41/2001;
- il prelievo di acqua pubblica sotterranea dalle due opere di presa (nuovo pozzo 1 in progetto e pozzo 2 esistente) ricade nel corpo idrico di pianura - libero o confinato superiore denominato "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" - Codice: 0630ER-DQ2-PPCS - con stato chimico e quantitativo "buono";
- in base ai valori della subsidenza, della soggiacenza e del trend piezometrico, si ricava una criticità tendenziale "media" e impatto "lieve";
- con criticità tendenziale "media" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia);

ACQUISITO il parere istruttorio della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, assunto al protocollo con n. PGM0/2016/22109 del 29/11/2016, che esprime parere favorevole, ribadendo la chiusura a regola d'arte del pozzo 1 e suggerendo la possibilità di recuperare le acque meteoriche e di processo tramite idonei dispositivi;

DATO ATTO che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli articoli 9 e 12 del Regolamento regionale n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico;
- con deliberazione n. 8 del 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");
- con nota prot. n. 354/5.2 in data 25/01/2016 la medesima Autorità di

Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;

CONSIDERATO che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;
- il nuovo pozzo 1 in progetto ed il pozzo 2 già esistente:
 - non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
 - non ricadono all'interno di un Parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;

VERIFICATO che:

- nel procedimento istruttorio svolto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego, di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nelle tipologie d'uso "industriale" e "igienico ed assimilati" di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;

- la ditta PREFABBRICATI INDUSTRIALI STAI srl titolare della derivazione anteriormente al subentro da parte della ditta COMAL srl, come riscontrabile da mail pervenuta a ARPAE, al referente del Gruppo Demanio Idrico della SAC di Modena, in data 18/10/2017, ha provveduto al versamento dei canoni pregressi, sino all'annualità 2015 compresa;

- il prelievo idrico delle due tipologie di utilizzo non è quantificabile separatamente e conseguentemente il canone di concessione da attribuire è soltanto quello ad uso industriale, come sopra richiamato;

- la ditta ha costruito un serbatoio esterno con funzione di riserva idrica pari a 50 m3 di volume, nel quale viene immessa l'acqua dai pozzi ed anche quella fornita dalla rete acquedottistica di AIMAG spa;

- sul BURER n. 359 del 30/11/2016 è stato pubblicato l'estratto della

domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

VERIFICATO, inoltre, che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di cambio di titolarità e variante sostanziale di concessione preferenziale in oggetto;

RITENUTO, pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il cambio di titolarità e la variante sostanziale di concessione possano essere rilasciati, ai sensi degli articoli 28 e 31 del R.R. n. 41/2001, e che il nuovo titolo concessorio, a norma della DGR n. 787/2014, possa essere assentito con **validità sino al 31.12.2026**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con particolare impegno da parte della ditta ad intraprendere azioni di recupero delle acque di processo;

ACCERTATA la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015 e in particolare il nuovo pozzo in progetto dovrà captare soltanto una falda acquifera;

DATO ATTO che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Modena, con sede in via P. Giardini n. 474/C a Modena;

ATTESTATA la regolarità del presente atto:

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi del disposto degli articoli 28 e 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001, alla ditta **COMAL srl** con sede legale a Carpi (MO) in via Nova n. 41, C.F./P.Iva 01585540360, il **cambio di titolarità e una variante sostanziale** (nuovo pozzo 1 in sostituzione dell'esistente) **di concessione preferenziale** per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, presso lo stabilimento produttivo di Novi di Modena, zona Artigianale, in via Torino n. 10, con prelievo ad uso industriale (impianti tecnologici per la produzione di insaccati suini - torri evaporative, tunnel di lavaggio etc.) e igienico ed assimilati (impianto antincendio e servizi igienici), **cod. proc. M007A0118 (ex 6300/S)**;

b) di definire la quantità di risorsa idrica sotterranea complessivamente prelevabile dalla ditta richiedente pari ad una **portata massima di l/s 19,00** e ad un **quantitativo non superiore a m³/anno 70.000**;

- c) di approvare il **disciplinare allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, che sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla predetta determinazione n. 1892/2009, nonché **l'allegato 2 - articolato tecnico**, con obblighi e condizioni per l'esecuzione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo 1;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di **stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, fino al 31.12.2026;**
- f) di dare atto che il concessionario è tenuto:
- a versare il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare;
 - a versare gli importi dei canoni annuali di concessione come riportato nel disciplinare di concessione, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- g) di dare atto che il concessionario ha provveduto al versamento dei canoni annuali di concessione, sino all'annualità 2015 compresa;
- h) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- i) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute a titolo di canoni e per il deposito cauzionale;
- J) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- k) di dare atto che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- l) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;
- m) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni - Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- n) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, ovvero, entro 60 giorni dalla sua ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010, n.104 - art. 133, c.1 b) e s. m.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

originale firmato digitalmente

ALLEGATO 1

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **COMAL srl** con sede legale a Carpi (MO) in via Nova n. 41, C.F./P.Iva 01585540360, codice procedimento **M007A0118** - ex 6300/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'UTENZA IDRICA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **19,0** l/s;
- quantitativo massimo del prelievo **70.000** m³/anno.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso industriale (impianti tecnologici per la produzione di insaccati suini - torri evaporative, tunnel di lavaggio etc.) e igienico ed assimilati (impianto antincendio e servizi igienici).

La ditta ha realizzato un serbatoio esterno con funzione di riserva idrica avente una capacità di 50 m³.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Le opere di presa sono costituite da due pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta **COMAL srl**, presso lo stabilimento produttivo di Novi di Modena, zona Artigianale, in via Torino n. 10.

Dati tecnici dell'attuale pozzo 1 che sarà cementato

- **realizzato nel 1978;**
- colonna tubolare in PVC del diametro esterno di Ø=mm. 170;
- profondità m. 25 dal piano campagna;
- **monofalda: da 19 a 25 metri da p.c.;**
- coordinate catastali: foglio 33 mappale 6 del NCT del comune di Novi di Modena;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=649.300 Y=971.607;
- portata nominale massima 6,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 9,2.

Dati tecnici dell'attuale pozzo 2

- **realizzato nel 1994;**
- colonna tubolare in PVC del diametro esterno di Ø=mm. 200;
- profondità m. 25 dal piano campagna;
- **monofalda: da 19 a 25 metri da p.c.;**
- coordinate catastali: foglio 9, mappale 6 del NCT del comune di Novi di Modena;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=649.294 Y=971.532;

- portata nominale massima 9,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 13,0.

Dati tecnici del nuovo pozzo 1 - come da allegato 2

- colonna tubolare in PVC del diametro esterno Ø=mm. 125;
- profondità m. 80 dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 33, mappale 6 del NCT del comune di Novi di Modena;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=649.301 Y=971.620;
- **monofalda: da 65 a 75 metri da p.c.;**
- cementazione dei primi metri della colonna;
- flangia sull'imbocco pozzo;
- avampo in cemento 100x100x100, chiuso con coperchio in lamiera zincata;
- contatore volumetrico e valvola di ritegno;
- portata nominale massima 10,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 10,0;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita sino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n. 2/2015, all'art 8 comma 1, stabilisce che i canoni di concessione sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

6.2 Il canone per l'uso indicato nel suddetto art. 2, dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2017 ammonta ad €. 2.071,67, importo da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

La ditta PREFABBRICATI INDUSTRIALI STAI srl, titolare della derivazione anteriormente al subentro da parte della ditta COMAL srl, ha

già provveduto al versamento dei canoni arretrati dovuti sino all'annualità 2015 compresa;

Prima del ritiro del presente provvedimento, la ditta COMAL srl è tenuta al versamento dei canoni per le annualità riportate nella seguente tabella:

Utilizzo acqua sotterranea	Anno	Importo canone in euro
Industriale e igienico ed assimilati (unico canone)	2016	2.069,60
Industriale e igienico ed assimilati (unico canone)	2017	2.071,67

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

6.7 Restano dovuti, qualora non ancora versati alla Regione Emilia-Romagna, gli importi delle annualità pregresse.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo minimo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.071,67**, importo che la ditta COMAL srl deve versare prima del ritiro della presente concessione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E'ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme del PTCP sull'uso delle acque, poiché la derivazione in argomento comprende un'utenza di tipo industriale, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 474/c - Direzionale 70 - 41124 Modena;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma:

Il concessionario, inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta

salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuata ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del Concessionario per accettazione

ALLEGATO 2

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

Articolato Tecnico

Caratteristiche e condizioni operative per l'esecuzione di lavori di perforazione del nuovo pozzo 1 presso lo stabilimento di produzione sito a Novi di Modena, zona Artigianale in via Torino n. 10 - **COMAL srl** con sede legale a Carpi (MO) in via Nova n. 41, C.F./P.Iva 01585540360, codice procedimento **MO07A0118** - ex 6300/S:

Art. 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL POZZO 1 bis, come riportato nel disciplinare di concessione

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Novi di Modena, zona Artigianale in via Torino n. 10, nelle immediate vicinanze del pozzo 1 esistente e da sostituire;
- coordinate catastali: foglio 33, mappale 6 del N.C.T. del comune di Novi di Modena;
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X=649.301 Y=971.620;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- | |
|--|
| - il manufatto dovrà captare una sola falda acquifera; |
|--|
- il pozzo potrà raggiungere la profondità massima di metri 80 da p.c.;
 - diametro esterno della colonna filtrante Ø=mm 125 con camicia tubolare in PVC;
 - il pozzo avrà una portata nominale massima d'esercizio pari a 10,0 l/s;
 - flangia sull'imbocco pozzo;
 - avampozzo in cls con posa di contatore volumetrico e valvola di ritegno;
 - i dati tecnici definitivi sull'equipaggiamento (potenza elettropompa installata, lunghezza tratto filtrante, etc.)

saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2;

1.3 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, fax (059/209409) o via e-mail/P.E.C. (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampozzo**, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata e il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;

- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/;

Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;

- si prescrive la cementazione dalla testata del pozzo fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite;

- il pozzo dovrà captare una sola falda e non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti.

- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.

- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.

- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera di presa non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Dispositivo di misurazione - Il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi dell'acqua emunta, come riportato nell'art. 8 del disciplinare.

3.8 Tombamento. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista

abilitato, circa l'avvenuta cementazione/inertizzazione del pozzo 1 esistente.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO 1:

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia, per un tratto di circa 4 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo;
- 4) cementazione mediante tubo con iniezione da - 5 metri a imbocco colonna;
- 5) riempimento della tubazione da fondo pozzo;
- 6) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare con litologia di analoga granulometria la permeabilità idraulica;
- 7) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 8) realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
- 9) ripristino finale del piano di campagna.

Art. 4 - TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di

perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale;

5.4 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.6 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.